

Gazzetta ufficiale

L 154

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
19 giugno 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 530/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)]** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 531/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)]** 3
- ★ **Regolamento (UE) n. 532/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 5
- Regolamento (UE) n. 533/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 9
- Regolamento (UE) n. 534/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010, che sospende la presentazione di domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari 11
- Regolamento (UE) n. 535/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame 13

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (UE) n. 536/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine 15

Regolamento (UE) n. 537/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame 17

Regolamento (UE) n. 538/2010 della Commissione, del 18 giugno 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele 19

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile ⁽¹⁾ 21**

DECISIONI

2010/337/UE:

★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 24**

2010/338/UE:

★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 25**

2010/339/UE:

★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 26**



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 530/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Gyulai kolbász» o «Gyulai pároskolbász», presentata dall'Ungheria, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU C 248 del 16.10.2009, pag. 26.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

UNGHERIA

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 531/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Csabai kolbász» o «Csabai vastagkolbász», presentata dall'Ungheria, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 248 del 16.10.2009, pag. 22.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

UNGHERIA

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 532/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2010****che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 figura l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.
- (2) Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV.

(3) Gli articoli 8, lettera a), 9 e 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 423/2007 fanno riferimento alla data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal Consiglio. Occorre aggiungere la data pertinente in ciascuna voce.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

João VALE DE ALMEIDA
Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2008 (GU L 35 del 9.2.2008, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

(1) Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco "A. Persone giuridiche, entità e organismi":

- (a) "Complesso industriale Amin (alias (a) Amin Industrial Compound, (b) Amin Industrial Company). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., distretto di Seyedi, Mashad, Iran; (c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. Altre informazioni: (a) il complesso industriale Amin ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione, (b) il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU."
- (b) "Gruppo delle industrie dell'armamento. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: (a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; (b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran. Altre informazioni: (a) il Gruppo delle industrie dell'armamento (AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie, (b) AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex."
- (c) "Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Altre informazioni: il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (DTSRC) è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovrintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran."
- (d) "Doostan International Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici."
- (e) "Farasakht Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Altre informazioni: Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company, che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL."
- (f) "Istituto Fater (o Faater). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: (a) filiale di Khatam al-Anbiya (KAA), (b) ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) in Iran, (c) posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche."
- (g) "First East Export Bank, P.L.C. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia. Altre informazioni: (a) First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat, (b) negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari, (c) numero di iscrizione al registro delle società LL06889 (Malaysia)."
- (h) "Gharagahe Sazandegi Ghaem. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto)."
- (i) "Ghorb Karbala. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto)."
- (j) "Ghorb Nooh. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto)."
- (k) "Hara Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh."
- (l) "Imensazan Consultant Engineers Institute. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. È posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA (vedi sotto)."
- (m) "Irano Hind Shipping Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran, (b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran. Altre informazioni: è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Islamic Republic of Iran Shipping Lines."

- (n) "IRISL Benelux NV. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Noorderlaan 139, B-2030, Anversa, Belgio. Altre informazioni: (a) partita IVA BE480224531 (Belgio), (b) è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Islamic Republic of Iran Shipping Lines."
- (o) "Kaveh Cutting Tools Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran, (b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran, (c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran, (d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; (e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran. Altre informazioni: Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO."
- (p) "Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Altre informazioni: (a) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un'impresa detenuta dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per l'organizzazione della difesa passiva. In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow."
- (q) "M. Babaie Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran. Altre informazioni: (a) M. Babaie Industries dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana, (b) l'AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi designati nella risoluzione 1737 (2006)."
- (r) "Makin. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Makin è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA."
- (s) "Università Malek Ashtar. Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: (a) dipende dal DTRSC del MODAFI, (b) comprende gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Physics Research Center (PHRC), (c) gli ispettori dell'AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano."
- (t) "Ministero dell'esportazione della logistica della difesa. Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: (a) PO Box 16315-189, Teheran, Iran; (b) located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran. Altre informazioni: il Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta all'Iran di vendere armi e materiale connesso."
- (u) "Mizan Machinery Manufacturing (alias 3MG). Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: O. Box 16595-365, Teheran, Iran. Altre informazioni: Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SHIG."
- (v) "Modern Industries Technique Company (alias (a) Rahkar Company, (b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Arak, Iran. Altre informazioni: (a) Modern Industries Technique Company (MITEC) si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak, (b) MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40."
- (w) "Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (alias (a) Centro per la ricerca agricola e la medicina nucleare, (b) Centro Karaji per la ricerca agricola e medica). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran. Altre informazioni: (a) il Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, (b) il NFRPC è il centro dell'AEOI per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all'arricchimento."
- (x) "Omran Sahel. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh."
- (y) "Oriental Oil Kish. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA."

- (z) "Pejman Industrial Services Corporation. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran. Altre informazioni: Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG."
- (aa) "Rah Sahel. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rah Sahel è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA."
- (bb) "Rahab Engineering Institute. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rahab è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA ed è una filiale di KAA."
- (cc) "Sabalan Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG."
- (dd) "Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG."
- (ee) "Sahel Consultant Engineers. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh."
- (ff) "Sepanir. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepanir è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA."
- (gg) "Sepasad Engineering Company. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Altre informazioni: è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepasad Engineering Company è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA."
- (hh) "Shahid Karrazi Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Teheran, Iran. Altre informazioni: Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG."
- (ii) "Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Southeast Teheran, Iran. Altre informazioni: Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG."
- (jj) "Shahid Sayyade Shirazi Industries. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran, (b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran, (c) Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran. Altre informazioni: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO."
- (kk) "South Shipping Line Iran (SSL). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran, (b) Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran. Altre informazioni: è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Islamic Republic of Iran Shipping Lines."
- (ll) "Special Industries Group. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Indirizzo: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran. Altre informazioni: lo Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO."
- (mm) "Tiz Pars. Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran. Altre informazioni: (a) Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG, (b) tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell'Iran, per conto del gruppo SHIG."
- (nn) "Yazd Metallurgy Industries (alias (a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, (b) direzione di Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.). Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010. Indirizzo: (a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran, (b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran, (c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran, (d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Altre informazioni: Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO."
- (2) La voce seguente viene aggiunta all'elenco "B. Persone fisiche":
- "Javad Rahiqi. Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010). Data di nascita: 24.4.1954. Luogo di nascita: Marshad. Funzione: capo del Centro di tecnologia nucleare di Esfahan dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI)."
-

REGOLAMENTO (UE) N. 533/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	132,1
	MA	44,4
	MK	45,6
	TR	59,0
	ZZ	70,3
0707 00 05	MA	37,3
	MK	33,9
	TR	106,5
	ZZ	59,2
0709 90 70	TR	101,8
	ZZ	101,8
0805 50 10	AR	80,5
	BR	112,1
	TR	97,3
	US	83,2
	ZA	98,9
	ZZ	94,4
0808 10 80	AR	111,4
	BR	78,7
	CA	118,8
	CL	90,4
	CN	53,1
	NZ	122,3
	US	160,7
	ZA	97,2
	ZZ	104,1
0809 10 00	TR	238,5
	US	396,9
	ZZ	317,7
0809 20 95	SY	218,5
	TR	325,3
	US	481,5
	ZZ	341,8
0809 30	TR	149,8
	ZZ	149,8
0809 40 05	AU	185,7
	EG	219,5
	IL	236,6
	US	375,4
	ZZ	254,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 534/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2010****che sospende la presentazione di domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1° al 7 giugno 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono

pari alla quantità disponibile con il(i) numero(i) d'ordine 09.4319.

- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il numero d'ordine 09.4319,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2009/10 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2009/10

Domande presentate dall'1.6.2010 al 7.6.2010

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	
09.4318	Brasile	—	
09.4319	Cuba	(¹)	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	—	Sospese
09.4321	India	—	Sospese

«—» Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2009/10

Domande presentate dall'1.6.2010 al 7.6.2010

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	—	
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo (*)	(¹)	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	
09.4328	Croazia	(¹)	

«—» Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(*) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

(¹) Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

Campagna di commercializzazione 2009/10

Domande presentate dall'1.6.2010 al 7.6.2010

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	—	

«—» Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO (UE) N. 535/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

(1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2010-30.9.2010 (%)
P1	09.4067	1,849093
P3	09.4069	0,706723

REGOLAMENTO (UE) N. 536/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2010-30.9.2010 (%)
E2	09.4401	23,64245

REGOLAMENTO (UE) N. 537/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.7.2010-30.9.2010 (%)
1	09.4410	0,417015
3	09.4412	0,451267
4	09.4420	0,71429
6	09.4422	0,96713

REGOLAMENTO (UE) N. 538/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2010 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2010 riguardano, per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2010 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2010-30.9.2010 (in %)
IL1	09.4092	94,895882

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/38/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 29 luglio 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2004/131/CE della Commissione ⁽²⁾ è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 29 ottobre 2004.

(3) Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentato alla Commissione il 17 dicembre 2009 ⁽³⁾. Il progetto di rapporto di riesame è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 12 marzo 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il fluoruro di solforile.

(4) Sulla base dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fluoruro di solforile nell'allegato I della citata direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(5) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. Per quanto riguarda il fluoruro di solforile, è opportuno che il notificante sia tenuto a presentare ulteriori informazioni sulle condizioni di lavorazione relative alla macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nei cereali non superino i livelli di fondo naturale, sulle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile e sulle stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile.

(6) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione per la revisione delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità dei prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni pertinenti figuranti nell'allegato I. Gli Stati membri devono convertire le autorizzazioni provvisorie in corso di validità in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 37 del 10.2.2004, pag. 34.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2009; 8(1):1441. [66 pagg.]. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfuryl fluoride (versione definitiva adottata il 17 dicembre 2009).

- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 28 febbraio 2011 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il fluoruro di solforile, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell'autorizzazione possessa o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 2, della medesima.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fluoruro di solforile come unica so-

stanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 agosto 2010 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al fluoruro di solforile nell'allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente fluoruro di solforile come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 29 febbraio 2012; oppure
- b) nel caso di prodotti contenenti fluoruro di solforile come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 29 febbraio 2012 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2010.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IU-PAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«311	Fluoruro di solforile N. CAS 002699-79-8 N. CIPAC 757	<i>Fluoruro di solforile</i>	> 994 g/kg	1° novembre 2010	31 ottobre 2020	PARTE A Soltanto gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili: a) vuote; oppure b) nei casi in cui le condizioni d'uso ammettano l'esposizione dei consumatori, possono essere autorizzati. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoruro di solforile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: — il rischio presentato dal fluoruro inorganico attraverso i prodotti contaminati, quali la farina e la crusca che sono rimaste nel macchinario per la macinazione durante la fumigazione, o le granaglie contenute nel silo del mulino. Sono necessarie misure che garantiscano che tali prodotti non entrino nella catena alimentare umana o animale, — il rischio per gli operatori e per i lavoratori, ad esempio quando rientrano in una struttura sottoposta a fumigazione, dopo l'aerazione. Sono necessarie misure che garantiscano l'utilizzo di autorespiratori o di altri dispositivi di protezione individuale adeguati, — il rischio per gli astanti; è necessario prevedere un'adeguata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni, in particolare dati di conferma relativi a quanto segue: — le condizioni di lavorazione relative alla macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nella farina, nella crusca e nelle granaglie non superino i livelli di fondo naturale, — le concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile. Le concentrazioni misurate devono essere aggiornate regolarmente. Il limite di individuazione per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m³ di troposfera), — le stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile basate su uno scenario corrispondente alla peggiore delle ipotesi rispetto al potenziale di riscaldamento globale (GWP). Gli Stati membri provvedono affinché il notificante trasmetta tali informazioni entro il 31 agosto 2012.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

DECISIONI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2010/337/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (4) Il 2 settembre 2009 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 181

imprese operanti nella divisione 23 NACE Rev. 2 (settore «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi») in un'unica regione NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni supplementari fino al 22 febbraio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 6 598 735 EUR.

- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 6 598 735 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2010/338/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
- (4) Il 9 ottobre 2009 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 36

imprese operanti nella divisione 16 della NACE Rev. 2 («Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio») in un'unica Regione NUTS II, Castilla-La Mancha (ES42), e ha fornito informazioni supplementari fino al 22 febbraio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 950 000 EUR.

- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 950 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2010/339/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) Il 7 agosto 2009 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nell'impresa Waterford Crystal e in tre dei suoi fornitori o produttori a valle, e ha fornito informazioni supplementari in merito fino al 3 novembre 2009. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 570 853 EUR.

(5) Occorre procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010 una somma pari a 2 570 853 EUR in finanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2010/340/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 stabilisce che lo 0,35 % dell'importo annuale massimo può essere reso disponibile annualmente per attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 110 000 EUR.

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 110 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE EUPOL AFGHANISTAN/2/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
dell'11 giugno 2010
relativa alla nomina del capomissione dell'EUPOL Afghanistan
(2010/341/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

diere generale Jukka Petri SAVOLAINEN capomissione dal
15 luglio 2010,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
terzo comma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

vista la decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio
2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in
Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) ⁽¹⁾, in particolare
l'articolo 10, paragrafo 1,

Articolo 1

Il brigadiere generale Jukka Petri SAVOLAINEN è nominato capo
della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan a
decorrere dal 15 luglio 2010.

considerando quanto segue:

Articolo 2

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione
2010/279/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato
politico e di sicurezza, conformemente all'articolo 38 del
trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini del
controllo politico e della direzione strategica della mis-
sione EUPOL AFGHANISTAN, compresa la decisione re-
lativa alla nomina del capomissione.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2010.

- (2) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza ha proposto di nominare il briga-

Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
C. FERNÁNDEZ-ARIAS

⁽¹⁾ GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

che esenta la Banque de France dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

[notificata con il numero C(2010) 3853]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/342/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la domanda presentata dalla Francia,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 novembre 2009, la Francia ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativa all'esenzione dei rating del credito emessi dalla Banque de France dall'applicazione del medesimo regolamento.
- (2) In Francia, la normativa di riferimento della Banque de France è il «Code monétaire et financier», quale modificato dalla legge n. 2008-776 del 4 agosto 2008 ⁽²⁾. L'articolo L. 141-6 del «Code monétaire et financier» autorizza la Banque de France a farsi trasmettere dai partecipanti al mercato tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni principali. Il «Contrat de service public entre l'État et la Banque de France» ⁽³⁾ (di seguito: «il contratto»), rinnovato ogni tre anni, cita espressamente l'emissione di rating del credito come una delle attività che la Banque de France è tenuta a svolgere.
- (3) La Banque de France ha stabilito il proprio codice di condotta ⁽⁴⁾ (di seguito: «il codice») essenzialmente sulla base del «Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies» (Codice di condotta — Principi basilari per le agenzie di rating del credito) pubblicato dalla IOSCO (International Organisation of Securities Commissions — Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari).

- (4) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1060/2009, quattro condizioni devono essere soddisfatte perché i rating del credito emessi dalla Banque de France possano essere esentati dall'applicazione del suddetto regolamento.
- (5) In primo luogo, i rating del credito non devono essere pagati dall'entità valutata. Il punto 1.3 del codice prevede che la Banque de France non percepisca alcuna remunerazione dalle entità valutate in contropartita della valutazione ad esse attribuita, della quale essa le informa. Il punto 2.2 del codice specifica che spetta agli utilizzatori del rating (nella fattispecie gli istituti di credito clienti del FIBEN — «Fichier Bancaire des Entreprises») pagare il servizio in base a una tariffa pubblicata.
- (6) In secondo luogo, i rating del credito non devono essere comunicati al pubblico. Il punto 1.5 del codice prevede che i rating emessi dalla Banque de France non siano resi pubblici. L'accesso è riservato per legge a determinate categorie di operatori il cui elenco figura nel codice e che devono essere identificati dalla Banque de France prima di poter accedere al rating.
- (7) In terzo luogo, i rating del credito devono essere emessi nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l'integrità e l'indipendenza adeguate dell'attività di rating secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. Secondo le disposizioni del «Code monétaire et financier», in particolare gli articoli L.142-9 e L.164-2, gli analisti e gli agenti impiegati alla Banque de France sono vincolati dal principio del segreto professionale e dalle norme in materia di conflitto di interessi, sancite dai codici di deontologia professionale e dal codice di deontologia finanziaria della Banque de France approvato dal ministero francese dell'Economia, delle finanze e dell'industria. Inoltre, lo statuto del personale della Banque de France contiene disposizioni che vietano espressamente agli agenti di trovarsi o rimanere in situazioni di conflitto di interessi. La Banque de France è soggetta a meccanismi di controllo interno, applicati da un delegato alla deontologia indipendente e dai suoi collaboratori che provvedono a verificare la corretta applicazione del codice di deontologia, o tramite la struttura collegiale pienamente integrata al sistema di gestione della Banque de France; tali meccanismi costituiscono un mezzo efficace per garantire il rispetto delle norme in materia di integrità e indipendenza. Poiché tali requisiti sono previsti per legge, le eventuali inosservanze sono

⁽¹⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 5 agosto 2008.

⁽³⁾ http://www.banque-de-france.NET/fr/institut/telechar/histoire/contrat_sp.pdf

⁽⁴⁾ Code de conduite de l'activité de cotation des entreprises à la Banque de France: http://www.banque-france.fr/fr/institut/telechar/services/code_conduite_cotation_bdf.pdf

passibili di sanzione. Il codice stabilisce inoltre le necessarie norme procedurali e fissa standard adeguati per garantire: i) l'integrità e la qualità del processo di rating del credito (inclusa la formalizzazione dell'iter decisionale, la tracciabilità delle decisioni e il processo di controllo della qualità); ii) le pertinenti procedure in materia di trasparenza e comunicazione (incluse le norme sull'accesso ai rating del credito, sulla pubblicazione dei metodi e sull'evoluzione delle attività di rating); nonché iii) le misure volte a prevenire i conflitti di interessi (incluso l'obbligo di diligenza da parte degli analisti e il funzionamento dei comitati nazionali e regionali di rating).

- (8) In quarto luogo, i rating del credito non devono riguardare strumenti finanziari emessi dalle banche centrali dei rispettivi Stati membri. Il punto 1.1 del codice prevede che i rating del credito elaborati dalla Banque de France riguardino società non finanziarie. Essi riguardano società con sede nel territorio della Francia metropolitana e nei dipartimenti francesi d'oltremare in relazione ai quali opera l'«Institut d'émission des départements d'outre-mer» (IEDOM). Il contratto prevede che i rating del credito elaborati dalla Banque de France riguardino società. La Banque de France non fornisce pertanto valutazioni connesse all'offerta pubblica di strumenti finanziari emessi dallo Stato francese o da altri Stati membri.
- (9) Tenuto conto dei fattori esaminati dal considerando 2 al considerando 8, è possibile concludere che la Banque de France soddisfa le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1060/2009 con riguardo all'emissione di rating del credito.

- (10) Il regolamento (CE) n. 1060/2009 non deve essere pertanto applicato ai rating del credito emessi dalla Banque de France.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Banque de France rientra nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 non si applica ai rating del credito emessi dalla Banque de France.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166 del 27 giugno 2009)

A pagina 62, nell'allegato, parte D, tabella, colonna «Coltura»:

anziché: «*Brassica* spp. diversa da *Brassica napus*, *Cannabis sativa* diversa da *Cannabis sativa* monoica, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Gossypium* spp. esclusi gli ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense*, *Sinapis alba*»,

leggi: «*Brassica* spp. diversa da *Brassica napus*, *Cannabis sativa* diversa da *Cannabis sativa* monoica, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Sinapis alba*».

A pagina 62, nell'allegato, parte D, tabella, colonna «Coltura», voce «*Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense*»:

anziché: «— per la produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum*

— per la produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium barbadense*»,

leggi: «— per la produzione di sementi di base di *Gossypium hirsutum*

— per la produzione di sementi di base di *Gossypium barbadense*».

2010/340/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria** 27

2010/341/PESC:

- ★ **Decisione EUPOL Afghanistan/2/2010 del Comitato politico e di sicurezza, dell'11 giugno 2010, relativa alla nomina del capomissione dell'EUPOL Afghanistan** 28

2010/342/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 giugno 2010, che esenta la Banque de France dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito [notificata con il numero C(2010) 3853] ⁽¹⁾** 29

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (GU L 166 del 27.6.2009)** 31



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT